



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 26/36 DEL 24.07.2024

---

**Oggetto:** Scioglimento del Consiglio comunale di Oniferi. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 53, comma 1.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla presente deliberazione, che il Consiglio comunale di Oniferi (Provincia del Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Davide Andrea Muledda.

Riferisce, altresì, che il Comune di Oniferi, con nota prot. n. 36292 del 10 luglio 2024, ha comunicato il decesso del citato Amministratore.

L'Assessore fa presente che tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale al primo comma stabilisce che "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente", e soggiunge che il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 141, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 267/2000.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, determinatasi l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Oniferi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

**DELIBERA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 26/36  
DEL 24.07.2024

- di sciogliere il Consiglio comunale di Oniferi e di dare atto che il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la predetta elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

La Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, dispone con proprio decreto l'atto formale di scioglimento.

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde